



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12700 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Uil - Unione Italiana del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Barletta e Massimo Pineschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Barletta in Roma, via Gradisca 7;

***contro***

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Cnel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Confederazione Generale Sindacati Autonomi dei Lavoratori, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Stefano Viti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confederazione Intesa per L'Autonomia Sindacale - Confintesa, Unione Sindacale di Base – U.S.B., U.G.L. - Unione Generale del Lavoro, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – Cisl, non costituiti in giudizio;

Cisl - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Sindacale di Base, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Paola Palmieri rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Arturo Salerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confintesa, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaello Misasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Presidente della Repubblica dell' 8. 9. 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 218 del 18 settembre successivo, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.) per il quinquennio 2023 - 2028, nella parte in cui ha ridotto da tre a due i componenti dello stesso C.N.E.L. indicati dalla U.I.L., ai sensi dell'art. 4 della l. n. 936 del 30.12.1986, nella nota del Segretario generale della stessa U.I.L. del 2.5.2023 (prot. n. 69/2023);

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.9.2023, mai comunicato alla ricorrente, e della previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, essa pure mai comunicata alla ricorrente, con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla U.I.L. ai sensi dell'art. 4, co. 4, della l. n. 936 del 1986 ed è stato definito l'elenco dei rappresentanti della categoria dei lavoratori dipendenti in seno al C.N.E.L., nella parte in cui è stato ridotto da tre a due il numero dei rappresentanti della stessa U.I.L., accrescendo il peso di altre organizzazioni sindacali ed introducendone di nuove;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non cognito (e in particolare, per quanto di ragione e di interesse: di tutti gli atti istruttori relativi al decreto del Presidente della Repubblica in questione; di tutti i verbali del Consiglio dei Ministri relativi alla procedura di nomina in questione e di tutti gli atti istruttori propedeutici al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in questione, di cui è cenno nella nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del 27.4.2023 diretta “Alle organizzazioni sindacali e alle Associazioni di categoria”, da intendersi essa pure gravata come atto presupposto con il presente ricorso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del decreto del Presidente della Repubblica dell'8.9.2023, trasmesso alla U.I.L. con nota del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0028706 P-4.8.1.1.4 del 3 ottobre successivo, con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo proposto dalla Confederazione U.I.L. ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, diretto ad ottenere l'assegnazione di tre rappresentanti U.I.L., anziché due, nella categoria dei lavoratori dipendenti in seno al C.N.E.L. per il quinquennio 2023-2028;

- delle “osservazioni n. 8102 del 10 luglio 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” e della “relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri” svolta nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2023, di cui è menzione nell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 2023, atti non cognitivi alla ricorrente ed in relazione ai quali si fa riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non cognito, sempre riserva di proporre motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Cnel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di Cisl - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, dell'Unione Sindacale di Base, di Paola Palmieri, di Confintesa e della Confederazione Generale Sindacati Autonomi dei Lavoratori;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Ritenuto* opportuno, ai fini del decidere, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ivi compresi i singoli soggetti nominati per effetto dei provvedimenti impugnati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e del nominativo dei soggetti identificati, da parte ricorrente, quali controinteressati, sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni "Amministrazione trasparente";

*Considerato*, pertanto:

a) che le Amministrazioni avranno obbligo di pubblicare sul proprio sito un sunto del ricorso, nonché l'elenco dei nominativi dei controinteressati, onerando parte ricorrente di produrre i documenti testé indicati;

b) che nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l'avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi), al fine di conseguire un'effettiva conoscenza da parte dei controinteressati;

c) che le Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d) che le Amministrazioni dovranno rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti;

e) che le Amministrazioni dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa

raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;  
*Ritenuto che* detto adempimento dovrà essere eseguito entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza e che dell'avvenuta notifica nei modi indicati dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, attestazione nei successivi 10 giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio a cura della parte ricorrente ai soggetti indicati in motivazione, nei termini ivi previsti.

Fissa per la prosecuzione della trattazione del giudizio l'udienza pubblica del 6 novembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Alberto Ugo**

**IL PRESIDENTE**

**Antonino Savo Amodio**

**IL SEGRETARIO**